

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 560

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(SEGNI)

Istituzione in Roma dell'Istituto di scienze della costituzione umana  
e della nutrizione

*Presentato alla Presidenza il 2 gennaio 1954*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le privazioni e i disagi determinati, nel particolare settore dell'alimentazione, dalle recenti vicende belliche, e le conseguenti deficienze di nutrizione protrattesi per un notevole periodo di tempo ed interessanti larghissimi strati della collettività nazionale, hanno inciso profondamente sullo sviluppo fisico e sulla formazione costituzionale di un elevato numero di individui — in special modo fanciulli e adolescenti — molti dei quali risultano caratterizzati da un abnorme sviluppo fisico, mentre su altri gravano forme di anomalie morali e sessuali.

La sopravvivenza e la diffusione di tali forme morbose, cui si aggiungono le tare e le deficienze dipendenti da fattori biologici ereditari, e le ripercussioni che ne derivano sulla salute fisica e mentale, nonché sulla efficienza produttiva e sulla sicurezza sociale della popolazione, costituiscono un problema di capitale importanza, alla cui soluzione restano subordinate sia la possibilità di circoscrivere il male per quanto concerne le persone viventi, sia quella di prevenirne la perpetuazione attraverso le generazioni a venire.

Nel campo scientifico, il problema delle anomalie fisiche e morali ha formato oggetto di importanti studi ed esperimenti da parte delle scuole costituzionalistiche, alle quali hanno dato, in Italia, largo impulso e valido contributo, clinici di chiara fama, quali il De Giovanni, il Viola, il Pende.

Per apprestare un utile rimedio alle predette forme morbose ed evitare il loro perpetuarsi nelle future generazioni, si rendeva necessario porre su di un piano di attuazione pratica nel campo sociale, gli studi e gli esperimenti effettuati dalle cennate scuole costituzionalistiche, mediante la creazione di un adatto istituto in cui le cennate forme morbose potessero essere studiate e curate.

A tale scopo l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica riprese in esame una precedente iniziativa del genere sorta nel 1938, al fine di ampliarla ed adattarla alle nuove esigenze manifestatesi in dipendenza della guerra, inquadrandola nel complesso delle attività intese ad agevolare la ricostruzione del Paese e nel movimento scientifico moderno sui problemi della nutrizione.

In primo luogo venne esaminata la possibilità di completare e destinare a sede dell'erigendo istituto l'edificio sito nella zona dell'ex Esposizione Universale di Roma, già progettato nel 1938 e la cui costruzione era rimasta incompiuta a causa degli eventi bellici.

Per il completamento, l'attrezzatura tecnica e scientifica e l'arredamento dell'edificio venne stanziata, con atto firmato il 30 maggio 1947 dal Capo della Missione dell'U. N. R. R. A. in Italia e dal presidente della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U. N. R. R. A. (ora Amministrazione degli Aiuti Internazionali), la somma di lire 340.635.000, da prelevarsi sul fondo lire U. N. R. R. A.

L'Amministrazione sanitaria fu, nel frattempo, autorizzata a liquidare le pendenze amministrative con l'impresa assuntrice dei lavori di costruzione, prelevando la somma occorrente dalle disponibilità del fondo U. N. R. R. A., di cui sopra. Acclarato in lire 6.577.732,65 il credito dell'impresa, esso fu integralmente estinto e il 1° marzo 1948 ebbe luogo la formale consegna dell'edificio all'Alto Commissariato.

L'Amministrazione degli Aiuti Internazionali, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e con le altre Amministrazioni interessate, ha, quindi, provveduto al regolare acquisto del terreno su cui sorge l'edificio e dell'area circostante, nonché al completamento dei lavori, alle forniture per il materiale di arredamento, per le attrezzature, ecc.

Realizzate così le premesse concrete per l'attuazione dell'iniziativa, con il presente disegno di legge si provvede sul piano giuridico alla creazione dell'« Istituto di scienze della costituzione umana e della nutrizione », con sede in Roma, avente personalità di diritto pubblico. Il nuovo Ente è il primo del genere in Italia ed assolverà alle sue importanti finalità sociali sotto la vigilanza e tutela dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'Istituto si articolerà in due settori che, pur essendo fra loro distinti per particolari esigenze di impostazione tecnica, sono tuttavia strettamente coordinati e subordinati l'uno all'altro, per l'intima connessione tra i più importanti problemi, studi ed acquisizioni dei due campi scientifici; da un lato il settore relativo allo studio della costituzione umana e all'endocrinologia, nel quale potrà compiersi e perfezionarsi la discussione diagnostica, prognostica e terapeutica dei singoli casi, per un

efficace e tempestivo miglioramento degli esseri umani, specie nella fase di crescita; dall'altro, ad integrazione e compimento di detta attività, il settore relativo allo studio della nutrizione umana, nel quale saranno armonicamente collegate le varie branche delle scienze alimentari inerenti alle particolari finalità dell'Istituto.

La coesistenza dei due settori in un unico organismo consentirà di realizzare le migliori condizioni per lo studio sperimentale dei problemi dell'alimentazione umana, onde giungere ad una loro esatta e pratica soluzione, seguendo il metodo di una valutazione unitaria ed armonica dei principali fattori che in essi intervengono (fisiologico, igienico, clinico, agricolo, industriale, commerciale, economico, ecc.).

In relazione a tali criteri, l'articolo 2 del disegno di legge precisa come segue i compiti dell'Istituto;

1°) studi e ricerche sperimentali e cliniche sui problemi della costituzione umana e della nutrizione;

2°) consulenza tecnico-scientifica nel settore della produzione alimentare;

3°) ricovero e cura di pazienti affetti da malattie della costituzione e della nutrizione.

Al conseguimento dei suoi scopi istituzionali l'Ente provvede con il patrimonio, costituito dall'area delimitata nella allegata planimetria, dall'edificio in essa costruito, nonché dall'arredamento e dalle relative attrezzature tecniche, e con i proventi della sua attività (articolo 3).

Sono organi dell'Istituto: il presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato di consulenza ed il Collegio dei revisori (articolo 4). Il presidente, da nominarsi con decreto del Capo dello Stato, è scelto tra i professori universitari di riconosciuta competenza nelle discipline biologiche o in materie affini; in relazione alla particolare struttura e configurazione dell'Istituto, viene anche prevista la nomina, con le stesse garanzie e modalità, di due vicepresidenti, uno per ciascuno dei settori indicati nell'articolo 2 (articolo 5).

La composizione del Consiglio di amministrazione risponde alle peculiari esigenze funzionali dell'organo deliberante: ne fanno parte i rappresentanti delle varie Amministrazioni interessate (Ministero del tesoro, Ministero della pubblica istruzione, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica), nonché un consigliere di Stato, oltre al presidente ed ai vicepresidenti dell'Istituto (articolo 6).

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria e contabile ed alla revisione dei bilanci preventivi e consuntivi: la sua composizione è analoga a quella normalmente adottata per i collegi sindacali degli enti pubblici (articolo 8).

Il Comitato di consulenza ha il compito di esprimere il proprio parere sugli argomenti riguardanti l'attività scientifico-tecnica dell'Istituto ed a tale scopo sono preordinati i criteri per la scelta e la designazione dei suoi componenti (articolo 7).

Le ulteriori norme del disegno di legge riflettono l'istituzione della direzione am-

ministrativa (articolo 2); le modalità per l'utilizzo di personale comandato da pubbliche Amministrazioni e per l'assunzione diretta da parte dell'Ente di personale a carico del proprio bilancio, il relativo stato giuridico e trattamento economico (articolo 9); ed infine, l'emanazione delle norme regolamentari necessarie per la piena esecuzione della legge (articolo 10).

Il disegno di legge attuale riproduce, con poche varianti, l'analogo progetto presentato alla Camera dei Deputati il 9 luglio 1952, e decaduto con lo scioglimento delle Camere per la fine della legislatura.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

È istituito in Roma « l'Istituto di scienze della costituzione umana e della nutrizione ».

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed assolve alla sua finalità sotto la vigilanza e la tutela della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

### ART. 2.

Scopi dell'Istituto sono:

1°) studi e ricerche sperimentali e cliniche sui problemi della costituzione umana e della nutrizione;

2°) consulenza tecnico-scientifica nel settore della produzione alimentare;

3°) ricovero e cura di pazienti affetti da malattie della costituzione e della nutrizione.

L'Istituto è costituito dal settore della costituzione umana ed endocrinologia, dal settore della nutrizione e dalla direzione amministrativa.

### ART. 3.

L'Istituto provvede al conseguimento dei propri scopi:

1°) con un patrimonio iniziale costituito: a) dall'area, sita nella zona dell'ex Esposizione Universale di Roma, delimitata nella pianta di cui all'allegato A, e dall'edificio in essa costruito che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnati in proprietà all'ente stesso; b) dall'arredamento e dalle attrezzature tecniche di cui è dotato l'edificio;

2°) con le rendite delle attività patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore dell'Istituto con l'obbligo del reimpiego;

3°) con i proventi e gli utili delle proprie attività ed il rimborso delle rette di ospedalità;

4°) con gli eventuali contributi, sia straordinari, sia continuativi, da parte di enti pubblici, di privati e di industrie.

### ART. 4.

Sono organi dell'Istituto: il presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato di consulenza ed il Collegio dei revisori.

ART. 5.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione ed è scelto tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di riconosciuta competenza nelle discipline biologiche o in materie affini. Con le stesse modalità sono scelti e nominati due vicepresidenti, uno per ciascuno dei settori indicati nell'articolo 2.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- 1°) del presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- 2°) dei vicepresidenti;
- 3°) di un consigliere di Stato;
- 4°) di due membri designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
- 5°) di un membro designato dal Ministero del tesoro;
- 6°) di un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto a voto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio, che non siano componenti di diritto, sono nominati con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e possono essere riconfermati.

ART. 7.

Il Comitato di consulenza, nominato con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è composto:

- a) del presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) dei vicepresidenti;
- c) del direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
- d) di un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;
- e) di quattro professori universitari di ruolo o fuori ruolo di scienze mediche inte-

ressanti l'attività dell'Istituto, designati dal Ministero della pubblica istruzione,

f) del direttore amministrativo dell'Istituto.

Il Comitato di consulenza esprime il proprio parere sugli argomenti riguardanti l'attività scientifica, tecnica, di studio e di ricerche sperimentali dell'Istituto che gli sono sottoposti dal presidente, e può formulare proposte circa i provvedimenti e le ricerche convenienti ai servizi dell'Istituto.

I componenti del Comitato, che non siano membri di diritto durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ha facoltà di chiamare a partecipare ai lavori del Comitato persone esperte nelle singole questioni in esso trattate.

#### ART. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è composto:

di un membro designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

di un membro designato dal Ministero del tesoro;

di un membro designato dal presidente della Corte dei conti.

Per ciascun membro effettivo sarà nominato uno supplente.

Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni. I membri del Collegio possono essere riconfermati.

#### ART. 9.

Per l'attuazione dei suoi compiti l'Istituto provvede con personale a carico del proprio bilancio, e con personale comandato da pubbliche amministrazioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i limiti numerici, distinti per gruppo e grado, del personale che può essere comandato ai sensi del comma precedente.

La spesa inerente al trattamento economico del personale, comandato a norma del precedente comma, è a carico dell'Istituto, che è obbligato a rimborsare allo Stato il relativo importo lordo, maggiorato del 15 per cento, per coprire gli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di

quiescenza, di tutto il personale a carico del bilancio dell'Istituto, saranno stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 10.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

L'Istituto può funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, in virtù della presente legge.

ALLEGATO A

### ISTITUTO DI SCIENZE DELLA COSTITUZIONE UMANA E DELLA NUTRIZIONE

PLANIMETRIA GENERALE RAPPORTO 1:5000

